

TI_GERICHTE 9.2024.96 vom 9. Oktober 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-10-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2024.96

FR: TI_GERICHTE 9.2024.96 du 9 octobre 2024

IT: TI_GERICHTE 9.2024.96 del 9 ottobre 2024

Regeste

Conferma collocamento in CEM, sospensione relazioni personali con i genitori, mandato per l'esame del capello

Erwägungen

E. 1

ritiene inoltre inutilmente vessatorio, arbitrario e lesivo della sua personalità il divieto di epilazione/depilazione/rasatura, che considera un abuso di autorità. Essa ha contestualmente presentato istanza di restituzione dell'effetto sospensivo al reclamo e di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con decisione 26 giugno 2024, questa Camera ha decretato la reiezione della richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo relativamente al dispositivo 2 della decisione e l'accoglimento quanto al dispositivo 4. G. Tramite osservazioni 18 giugno 2024 l'Autorità di protezione ha chiarito di aver sospeso le relazioni personali confrontandosi con le autorità penali e la rete e che era in atto la valutazione della riattivazione in modalità sorvegliata, con frequenza quindicinale e alternata tra madre e padre presso il punto di incontro di _____ e tramite videochiamata. Quanto all'esame del capello predisposto, ha chiarito la sua necessità per comprendere la reale dipendenza della madre nelle more istruttorie, con la necessità di risalire in modo efficace al consumo dei mesi precedenti. H. Con decisione 26 giugno 2024 l'Autorità di prima sede ha deciso il ripristino in via cautelare delle relazioni personali tra i genitori e i figli a partire dal 6 luglio 2024, in modalità strettamente sorvegliata al Punto di incontro di _____ il sabato dalle 14:45 alle 15:45, con una frequenza quindicinale alternata tra i genitori e due chiamate a settimana (una con la madre e una con il padre) da concordare con gli educatori del CEM e supervisionati da questi ultimi. I. La curatrice CURA 1 ha presentato le proprie osservazioni il 26 giugno 2024, evidenziando che le relazioni personali tra i genitori e i figli sarebbero state ripristinate. Relativamente all'esame del capello essa chiarisce di ritenere importante poter ottenere dati oggettivi che possano essere inclusi nelle riflessioni rispetto a eventuali modifiche ed evoluzione del diritto di visita, nell'interesse dei bambini. Essa precisa inoltre di ritenere importante anche che i genitori possano sottoporsi a screening regolari per un monitoraggio della situazione inerente al consumo di sostanze stupefacenti. J. Il 3 luglio 2024 PI

E. 3

Ai sensi dell'art. 445 cpv. 1 CC – applicabile per analogia anche ai minorenni secondo l'art. 314 cpv. 1 CC – l'Autorità di protezione può prendere, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento o d'ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento. In caso di particolare urgenza, giusta l'art. 445 cpv. 2 CC l'autorità di protezione degli adulti può immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento; nel contempo dà loro l'opportunità di

presentare osservazioni e, in seguito, prende una nuova decisione.

E. 3.1

L'art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell'ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l'Autorità di protezione esamina d'ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L'Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d'ufficio il diritto (cpv. 4). La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l'autorità è perfettamente libera nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l'Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d'ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, nonché il Messaggio, pag. 6465-6466).

E. 3.2

Tale principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3 e 5C.58/2004 del 14 giugno 2004, consid. 2.1.2) ed impone all'autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d'ufficio tutti gli elementi che possano essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L'autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale e sollecitare rapporti di propria iniziativa (FamKomm Erwachsenenschutz, STECK, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

E. 3.3

Nel suo esame, sempre ed unicamente volto al bene del minore interessato), trattandosi di una procedura sfociante in una misura provvisoria, l'autorità può limitarsi ad un esame sommario dei fatti. Un esame approfondito delle circostanze non è possibile proprio a causa dell'urgenza con la quale l'autorità è chiamata ad intervenire in pendenza della causa. Per l'adozione di un provvedimento cautelare è sufficiente che la situazione di pericolo venga resa verosimile, senza che quest'ultima debba essere comprovata (BSK Erw.Schutz, AUER/MARTI, ad art. 445 CC n. 27 e segg.). I presupposti per l'emanazione di una decisione cautelare sono: la prognosi favorevole del procedimento principale (il cosiddetto *fumus boni iuris*), l'urgenza della misura e la sua proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la misura deve essere necessaria e idonea; BSK Erw.Schutz, AUER/MARTI, ad art. 445 CC n. 6 e segg.; sentenza CDP del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218, consid. 5.2). Il reclamante può pertanto invocare unicamente il fatto che la misura non sarebbe necessaria e che essa sarebbe illecita o sproporzionata (COPMA – Guide pratique Protection de d'adulte, N1.187 pag. 75).

E. 4

Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minore hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Il diritto alle relazioni personali è considerato come un diritto della personalità del figlio, e va definito prioritariamente secondo il bene di quest'ultimo, alla luce delle circostanze concrete (DTF 131 III 209 consid. 5; DTF 130 III

585; STF 5A_238/2020 del 28 luglio 2020, consid. 3.1). L'interazione di un minore con entrambi i genitori è oggigiorno unanimemente ritenuta un fattore essenziale per lo sviluppo psichico e per il processo di ricerca d'identità (DTF 130 III 590 consid. 2.2.2 con rif.; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).

E. 4.1

Il diritto alle relazioni personali non è assoluto. Ai sensi dell'art. 274 cpv. 2 CC esso può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi. Una limitazione delle relazioni personali deve rispondere in ogni modo al principio della proporzionalità; una soppressione dei medesimi entra in linea di conto solo come ultima ratio, qualora agli effetti negativi di un diritto di visita per il minore non possa ovviarsi altrimenti (DTF 122 III 407 consid. 3b, DTF 120 II 229 consid. 3b/aa; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2; STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid. 5.1; STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).

E. 4.2

Una delle modalità particolari cui è immaginabile sottoporre l'esercizio delle relazioni personali, sulla base di un'applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC, è l'organizzazione degli incontri in un luogo protetto specifico, quale un punto di incontro o un altro luogo analogo, con o senza curatela di sorveglianza ex art. 308 cpv. 2 CC (STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid. 5.1; STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2; Meier/Stettler, *Droit de la filiation*, 6^a ed., Ginevra-Losanna 2019, n. 1014 e 1018). Il diritto di visita accompagnato, in presenza di una o più persone terze, può essere ordinato nel caso in cui vi siano indizi concreti di messa in pericolo del bene del figlio. Il bene del figlio è pregiudicato qualora il comportamento del genitore non affidatario metta a repentaglio – o concorra a mettere a repentaglio – lo sviluppo fisico, psichico o morale del minore (DTF 122 III 407 consid. 3b; STF 5A_53/2017 del 23 marzo 2017, consid. 5.1). Non è invece sufficiente un rischio astratto di subire una cattiva influenza da parte del genitore non affidatario (STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1 e rif.; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2). Una restrizione durevole non si giustifica per i soli conflitti che oppongono i genitori, tanto meno se i rapporti del genitore non affidatario con il figlio sono buoni (DTF 131 III 211 consid. 4; STF 5A_295/2017 del 9 novembre 2017, consid. 4.2.4). Il diritto di visita sorvegliato costituisce una restrizione importante del diritto alle relazioni personali ed è dunque di principio una soluzione provvisoria, che può essere ordinata solo per un periodo limitato (STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2; Wirz, in: Schwenger, *Praxiskommentar Scheidungsrecht*, Basilea 2000, ad art. 274 CC n. 22; sentenza CDP del 16 dicembre 2013, inc. 9.2013.248 consid. 5), che occorre ammettere facendo prova di un certo riserbo (STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid. 5.1; STF 5A_401/2014 del 18 agosto 2014, consid. 3.2.2; STF 5A_699/2007 del 26 febbraio 2008, consid. 2.1; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2). Vanno tuttavia riservati i casi in cui fin dall'inizio risulta chiaro che le relazioni personali non potranno aver luogo senza accompagnamento (STF 5A_568/2017 del 21 novembre 2017, consid. 5.1; STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid. 5.1; STF 5A_728/2015 del 25 agosto 2016, consid. 2.2 e rif.; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).

E. 5

Nel caso in esame, RE 1 nel suo reclamo chiede l'annullamento per quanto la riguarda del dispositivo 2 della decisione impugnata (petitum 1) e che questa Camera ordini all'Autorità di protezione di predisporre immediatamente dei diritti di visita sorvegliati settimanali (al minimo una volta alla settimana) tra lei e i figli, della durata di almeno due ore (petitum 2). La contestata sospensione delle relazioni personali tra PI 1 e PI 2 e i genitori è stata decisa quale provvedimento cautelare, "prudenzialmente" e "in attesa di accertare ulteriormente la situazione e i fatti accaduti a danno dei minori", in ragione anche di un'inchiesta penale in corso per presunti maltrattamenti, viste le comunicazioni della curatrice educativa e della rete e dopo l'ascolto di PI 2. Come peraltro già annunciato il 18 giugno 2024 nelle osservazioni al reclamo, il ripristino delle relazioni personali, in modalità strettamente sorvegliata, è stato deciso già il 26 giugno 2024 (senza contestazione da parte della reclamante) e dai più recenti rapporti agli atti risulta che sono già avvenuti numerosi incontri dei minori con entrambi i genitori (cfr. rapporto UAP del 26 agosto 2024 all'Autorità di protezione). Su tale aspetto il reclamo appare pertanto divenuto privo d'oggetto. La richiesta della madre di ordinare all'Autorità di protezione di predisporre gli incontri nelle modalità da lei proposte, per quanto ricevibile, non può trovare accoglimento, viste le argomentazioni della reclamante, generiche e prive di fondamenti concreti, che nemmeno si confrontano con le valutazioni degli operatori che si stanno occupando attivamente del bene dei suoi figli. Si osserva infatti che ancora in replica il 23 luglio 2024 RE 1 si concentra sulla frequenza degli incontri, ritenendola inadeguata come decisa (quindicinale e non settimanale, di un'ora invece che di due), ma con allegazioni sommarie, limitate concretamente all'opinione che un diritto di visita quindicinale non sarebbe sufficiente e non tutelerebbe il benessere dei minori, tenuto conto della loro giovanissima età. In alcun modo essa si confronta con le circostanze rilevate dall'autorità e con l'evolversi costante della situazione, monitorata regolarmente dalla rete, la cui prudenza è dettata dalle concrete condizioni e dai tempi dei minori. Dalle osservazioni fornite nella presente procedura dalla curatrice e dall'Autorità di protezione emerge infatti una situazione in divenire, che pone in ogni caso al centro della procedura la protezione dei bambini. Per questi motivi, per quanto ricevibile, la richiesta va respinta.

E. 6

Per costante giurisprudenza le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione di prove sono decisioni incidentali, poiché non mettono fine alla procedura (DTF 5P.350/2004 del 10 maggio 2005, cons. 2.1; Copma, Guide pratique Protection de l'adulte, pag. 63 n. 1.158).

E. 6.1

Giusta l'art. 66 cpv. 2 lett. a) LPAm questo genere di risoluzione è impugnabile unicamente nella misura in cui arreca all'interessato un pregiudizio irreparabile, ovvero un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno neppure con una decisione finale favorevole (DTF 134 III 426 consid. 1.3.1; 133 III 629 consid. 2.3.1; RtiD I-2005 pag. 783; sentenza CDP del 29 ottobre 2014, inc. 9.2014.175, consid. 4).

E. 6.2

Le decisioni incidentali possono pure essere impuginate a titolo indipendente se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura defaticante e dispendiosa (art. 66 cpv. 2 lett. b LPAm). L'applicazione di tale norma presuppone quindi che l'autorità di ricorso,

giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, possa concludere immediatamente il procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza inferiore per ulteriori accertamenti e nuova decisione (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 40; sentenza CDP del 13 ottobre 2015, inc. 9.2015.170).

E. 6.3

Come la procedura di adozione di misure di protezione, anche il relativo procedimento probatorio è parimenti soggetto ai principi procedurali di cui all'art. 446 CC. Ad esso sono applicabili i principi di proporzionalità, sussidiarietà, complementarità e legalità previsti dagli artt. 5 e 36 della Costituzione federale e dall'art. 307 CC. Di conseguenza, anche le decisioni istruttorie devono servire l'interesse superiore del minore, essere idonee e necessarie per ottenere le informazioni necessarie sul bisogno di protezione del minore, evitare di imporre alle persone interessate più oneri di quanto beneficio ne trarrebbero, coinvolgere terzi nell'istruttoria solo nella misura in cui la situazione non può essere adeguatamente chiarita con la persona interessata stessa o sulla base di dati tangibili, essere limitati alle sfere di vita che sono oggetto dell'intervento e avvenire unicamente mediante metodi istruttori legali (KOKES-Praxisanleitung Kinderschutz, N. 3.21, pag. 86).

E. 7

La risoluzione impugnata, nella misura in cui ordina una perizia del capello (e dei peli) è finalizzata a stabilire la situazione dei genitori e la loro adeguatezza a garantire il bene dei figli, ciò che nemmeno la reclamante contesta. Essa deve essere quindi considerata una decisione incidentale ordinatoria e come tale è impugnabile alle condizioni restrittive già citate. Le critiche sollevate da RE 1 circa un'asserita violazione del suo diritto di essere sentita da parte dell'Autorità di prime cure appaiono infondate, tenuto conto anche della natura della decisione. In ogni caso, quand'anche fosse accertata, una violazione risulterebbe sanata da questa Camera, avendo l'interessata avuto modo di far valere le sue argomentazioni davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; Steinauer/Fountoulakis , Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1117 pag. 498; Auer/Marti , BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 447 CC no. 37). RE 1 , chiedendo l'annullamento del dispositivo 4 della decisione impugnata, contesta l'esame ordinato e le sue modalità, sostenendo che sarebbe invece sufficiente l'esame delle urine “ a sorpresa ” e ritenendo particolarmente vessatorio il divieto di “ epilazione/depilazione/rasatura ”. In particolare in relazione al divieto di epilazione essa reputa che “ costituisce una violazione della sua identità personale, in quanto conduce ad una alterazione visibile di una delle caratteristiche della sua appartenenza al sesso femminile ”, considerando che “ senza epilazione (...) presenterà giocoforza una importante pelosità che ne minerà in maniera importante il sentimento profondo della sua identità personale, con rischio di conseguenti turbe psichiche ”. Le critiche della reclamante possono essere condivise soltanto parzialmente da questo giudice, apparendo adeguato procedere con le verifiche ordinate dall'Autorità di prima sede, consone a verificare l'uso di sostanze da parte della madre e in particolare la sua dipendenza, per un periodo determinato e sufficientemente ampio e non soltanto in un momento preciso, come è il caso per l'esame delle urine. Ciò è peraltro confermato nello scritto 30 aprile/2 maggio 2024 del Laboratorio del dr. _____, che riferisce di non poter garantire un test delle urine random in considerazione di una “ scarsissima aderenza alle chiamate in laboratorio” e consiglia di procedere all'esame del capello, precisando “

che non vanno tagliati, colorati e trattati fino al momento del prelievo”. Di conseguenza, anche viste le indicazioni del laboratorio, possono invece essere condivise le critiche della reclamante sulle modalità previste dall’Autorità di protezione, che risultano ingiustificatamente severe e quindi sproporzionate. Il divieto totale di epilazione e rasatura per la madre non può essere considerato consono al risultato che l’Autorità deve ottenere, nella misura in cui non risulta necessario e nemmeno è verosimile o dimostrata l’eventuale sua intenzione di procedere con una rasatura di tutto il corpo. In tal senso appaiono violati i principi di proporzionalità e sussidiarietà, in quanto all’Autorità di primo grado sarebbe bastato fare obbligo alla madre di mantenere intatta una parte di capelli o di peli, al fine di poter procedere all’esame ordinato. In tali circostanze, le censure sollevate dalla reclamante possono trovare un limitato accoglimento, con l’annullamento parziale del dispositivo 4 della decisione impugnata, soltanto relativamente all’inciso che definisce il “divieto di epilazione/depilazione, di decolorazione, di rasatura.”

E. 8

Visto quanto precede, per quanto ricevibile e non divenuto privo d’oggetto, il reclamo è accolto parzialmente. La decisione impugnata è quindi integralmente confermata, fatta eccezione dell’inciso al dispositivo 4 (“divieto di epilazione/depilazione, di decolorazione, di rasatura ”), che è annullato.

E. 9

Nel suo reclamo RE 1 postula la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, richiamando l’incarto dell’Autorità di prima sede. Ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Essendo nel caso concreto adempiute le predette condizioni, l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio della reclamante merita accoglimento.

E. 10

Gli oneri processuali per il presente giudizio seguirebbero il principio della soccombenza ma viste le concrete circostanze si prescinde eccezionalmente dal loro prelievo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.